Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 gennaio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 gennaio 1970, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state accettate le dimissioni rassegnate dall'on. dott. Luigi Ciriaco De Mita, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'interno.

(553)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 dicembre 1969, n. **1072.**

Aumento del fondo di dotazione dell'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - è ulteriormente aumentato di lire 100 miliardi, mediante conferimenti, da parte dello Stato, di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1972.

Art. 2.

Per far fronte agli oneri recati dalla presente legge il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1972.

I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e modi che verranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro medesimo.

L'ammortamento dei mutui contratti nell'anno 1969, maggiorati degli interessi di preammortamento, sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1970.

Il servizio dei mutui relativi agli anni dal 1970 al 1972 sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti.

Le rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e strettamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1970 si farà fronte con riduzione dei fondi iscritti ai capitoli numeri 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1969 al 1972, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — MALFATTI — CARON — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 7 gennaio 1970, n. **5.**

Aumento dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie, gestita dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, per il finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data del 31 dicembre 1968, la misura dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie gestita dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, stabilita dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1967, n. 2194, nello 0,70 per cento delle retribuzioni, è elevata all'1,20 per cento delle retribuzioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1970

SARAGAT

RUMOR — DONAT-CATTIN — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969.

Nomina del vice presidente della commissione centrale per le imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio successivo, registro n. 8 Finanze, foglio n. 305, con il quale è stata ricostituita, per il quadriennio 1969-1972, la commissione centrale per le imposte;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Enrico Rizzatti, presidente di sezione del Consiglio di Stato, vice presidente della predetta commissione, perchè deceduto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Francesco Mongiardo, presidente di sezione della Corte di cassazione, attualmente membro della commissione centrale per le imposte, è nominato vice presidente della stessa commissione, in sostituzione del dott. Enrico Rizzatti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1970
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 191

(437)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Vista la nota n. 5293 del 22 novembre 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana comunica che il dott. Vincenzo Mannino è stato nominato commissario prefettizio del comune di Viareggio, in sostituzione dell'avv. Renato Berchielli;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Toscana l'avv. Renato Berchielli con il dott. Vincenzo Mannino;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Vincenzo Mannino, nominato commissario prefettizio del comune di Viareggio, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana in sostituzione dell'avv. Renato Berchielli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1969

Il Ministro: CARON

(395)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 9 agosto 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 5 luglio 1967, relativo alla integrazione dei comitati regionali per la programmazione economica con rappresentanti di enti aventi particolare rilevanza ai fini della programmazione economica regionale;

Vista la nota del 5 novembre 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia comunica che il prof. Romolo Deotto è stato nominato rettore della Università degli studi di Milano in sostituzione del prof. Giovanni Polvani;

Ritenuta la necessità di sostituire, quale rappresentante delle università della Lombardia, nel comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia il prof. Giovanni Polvani con il prof. Romolo Deotto, rettore dell'Università degli studi di Milano;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Romolo Deotto è chiamato a far parte, quale rappresentante delle università della Lombardia, del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia, in sostituzione del prof. Giovanni Polvani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1969

Il Ministro: CARON

(396)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1969.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento sulle borse merci e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata riconosciuta la borsa merci di Bologna;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Bologna approvato con decreto ministeriale 17 aprile 1959;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, formulate con lettera 1° dicembre 1969, n. 19632;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Bologna, per l'anno 1970, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Boari dott. Franco;
2) Vancini dott. Giuliano;
3) Adani dott. Giorgio;
4) Brini dott. Rino;
5) Palmieri Dante;
6) Ponti cav. Spero;
7) Zanetti cav. uff. Arturo.

Membri supplenti:
1) Jovi dott. Giancarlo;
2) Lodi cav. Amilcare;
3) Monti Adolfo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(393)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1969.

Adeguamento delle pensioni dei giornalisti in relazione alle variazioni intervenute nel costo della vita nel biennio 1967-1968.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza ed assistenza ai giornalisti italiani;

Visto l'art. 12, lettere *b*) e *h*), dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Visto l'art. 5, quinto e sesto comma, del regolamento per la previdenza ed assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Viste le delibere adottate in data 28 marzo 1969 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto di previdenza per i giornalisti italiani, concernenti l'adeguamento delle pensioni e degli assegni per effetto delle variazioni del costo della vita intervenute nel biennio 1967-1968;

Considerato che l'onere tecnico dell'adeguamento in questione risulta integralmente coperto, come richiesto dall'art. 5, quinto comma, del regolamento di previdenza su indicato;

Decreta:

Sono approvate le delibere adottate dall'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani in data 28 marzo 1969, concernenti l'adeguamento delle pensioni e degli assegni per effetto delle variazioni del costo della vita intervenute nel biennio 1967-1968.

Le delibere suddette costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Visti l'art. 5, sesto comma e l'art. 15, quinto comma, del regolamento approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Preso atto che il numero indice dei prezzi al consumo (già indice del costo della vita) per famiglie di operai e impiegati, è stato determinato dall'Istituto centrale di statistica in 103,3 per l'anno 1968 (base: numero indice del 1966 posto = 100);

Considerata la impostazione tecnica della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti, nei confronti dell'onere relativo all'adeguamento, quale risulta dalla relazione della consulenza attuariale dell'Istituto;

Su proposta del comitato esecutivo;

Delibera:

Le pensioni in corso di godimento al 1° gennaio 1969:

1° se liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1966 e già adeguate in base al decreto ministeriale 15 febbraio 1968, ovvero liquidate con decorrenza nel 1967, sono aumentate del 3,3 %;

2° se liquidate con decorrenza nel 1966, sono aumentate del 5,4 %.

I predetti aumenti si applicano sull'importo della pensione al netto delle aggiunte per carichi familiari e non operano nei confronti dei trattamenti minimi e massimi indicati al terzo comma dell'art. 5 e al secondo comma dell'art. 38.

Le percentuali di aumento previste dalla presente deliberazione si applicano anche, ai sensi dell'art. 15 (quinto comma) del Regolamento, per la determinazione della retribuzione da valere ai fini della misura del contributo da versare per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e per la tubercolosi.

Le disposizioni contenute nella presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 1969.

Il presidente: DELLA RICCIA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Visti gli articoli 5 e 38 del regolamento di previdenza approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953 e successive modificazioni;

Preso atto che il numero indice dei prezzi al consumo (già indice del costo della vita) per famiglie di operai e impiegati, è stato determinato dall'Istituto centrale di statistica n. 103,3 per l'anno 1968 (base: numero indice del 1966 posto = 100);

Ritenuto di dover procedere all'applicazione del predetto aumento sui trattamenti minimi di pensione previsti dagli articoli 5 e 38 del regolamento, provvedendo, altresì, a un arrotondamento per eccesso degli importi risultanti;

Valutata la situazione tecnica della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'istituto alla data del 31 dicembre 1968;

Su proposta del comitato esecutivo;

Delibera:

di proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la sostituzione, con effetto dal 1° gennaio 1969, del terzo e ottavo comma dell'art. 5 e del secondo e terzo comma dell'art. 38 del regolamento, nel testo modificato con decreto ministeriale 15 febbraio 1968, con i seguenti:

Art. 5 (terzo comma) - In ogni caso la pensione annua non può essere inferiore a L. 1.120.000, nè superiore a L. 9.300.000 e, comunque, superiore alla retribuzione media annua presa a base per il calcolo della pensione.

Art. 5 (ottavo comma) - Qualora il 50 % della pensione annua risulti inferiore al minimo di L. 1.120.000, la liquidazione in capitale dovrà fare salvo, in ogni caso, il predetto importo.

Art. 38 ((secondo comma) - L'assegno di pensione in favore dei beneficiari delle ex Casse Pie per i giornalisti, disciolte con la legge 31 dicembre 1928, n. 3316, dovuto in base alle norme statutarie delle predette Casse, è stabilito in misura pari al trattamento minimo della pensione previsto al terzo comma del precedente art. 5.

Il presidente: DELLA RICCIA

(433)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1969.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto-legge 4 agosto 1913, n. 1060;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto 16 luglio 1951 del Presidente della Repubblica, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Padova;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, formulata con lettera 24 novembre 1969, n. 25017;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Padova per l'anno 1970 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Agugiaro dott. Riccardo;
2) Bassi cav. Antonio;
3) Magni dott. Gianni;
4) Palombi dott. Massimo;
5) Poli dott. Aldo.

Membri supplenti:

1) Conforti cav. Pietro;
2) Pierobon dott. Valentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(394)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1969.

Approvazione del coefficiente di aggiornamento stabilito per l'anno 1970 per la valutazione dei fondi rustici ai fini dell'applicazione delle imposte di successione e di registro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, che ha approvato il testo della legge tributaria sulle successioni;

Vista la legge 20 ottobre 1954, n. 1044, che ha modificato il sistema di accertamento degli imponibili dei fondi rustici ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che ha approvato il testo della legge di registro;

Visto l'art. 3 della legge 27 maggio 1959, n. 355, che ha esteso ai trasferimenti per atto tra vivi, a titolo oneroso e gratuito, l'applicazione delle disposizioni della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, innanzi citata;

Vista la deliberazione in data 30 dicembre 1969, numero 3420, con la quale la Commissione censuaria centrale ha stabilito nella misura unica di 3,70 (tre e settanta) il coefficiente di aggiornamento per l'anno 1970 delle tabelle, a suo tempo, predisposte per l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio;

Decreta:

E' approvato il coefficiente unico nazionale di aggiornamento stabilito per l'anno 1970 dalla Commissione censuaria centrale, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, recante modifiche al sistema di accertamento degli imponibili dei fondi rustici ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e di successione, nella misura del 3,70 (tre e settanta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1969

Il Ministro: Bosco

(295)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di lire 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 2 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(304)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 1,20 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 2 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(296)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1970.

Modificazione al limite di potenza di uscita per gli apparati radiotelefonici installati sulle navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 258 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1956, 10 agosto 1965 e 24 maggio 1967;

Decreta:

Articolo unico.

Il limite di 50 Watts di potenza di uscita, per gli apparati radiotelefonici, stabilito dall'art. 2-*bis* aggiunto al decreto ministeriale 21 novembre 1956, in forza del decreto ministeriale 10 agosto 1965, è elevato a 60 Watts per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonn.

Roma, addì 2 gennaio 1970

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
VALSECCHI

Il Ministro per la marina mercantile
COLOMBO

(352)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di lire 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 2 gennaio 1970

(302) p. *Il Ministro*: LATTANZIO

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 setsembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 2 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(297)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone mercato internazionale dell'abbigliamento - SAMIA », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone mercato internazionale dell'abbigliamento - SAMIA », che avrà luogo a Torino dal 13 al 16 febbraio 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: SAVIO

(487)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale della ceramica », in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale della ceramica », che avrà luogo a Vicenza dal 25 febbraio al 1° marzo 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: SAVIO

(488)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa di lavoro S.C.O.V. - Organizzazione vendite, con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° dicembre 1969, la società cooperativa di lavoro S.C.O.V. - Organizzazione vendite, con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 20 novembre 1963 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Graziantonio Panunzio.

(270)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caltabellotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1970, il comune di Caltabellotta (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.293.042, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(331)

Autorizzazione al comune di Favignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1970, il comune di Favignana (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(332)

Autorizzazione al comune di Giardinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1970, il comune di Giardinello (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.269.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(333)

Autorizzazione al comune di Riposto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1970, il comune di Riposto (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 177.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(334)

Autorizzazione al comune di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1970, il comune di Pisa viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.256.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(335)

Autorizzazione al comune di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1970, il comune di Latina viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(336)

Autorizzazione al comune di Colle Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1970, il comune di Colle Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.080.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(337)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Cupolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1970, il comune di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.069.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(338)

Autorizzazione al comune di Campolongo Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1970, il comune di Campolongo Maggiore (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.011.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(339)

Autorizzazione al comune di Sala Consilina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1970, il comune di Sala Consilina (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.241.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(340)

Autorizzazione al comune di Canaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1970, il comune di Canaro (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.701.854, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(341)

Autorizzazione al comune di Volterra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1970, il comune di Volterra (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 167.875.157, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(342)

Autorizzazione al comune di Roviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1970, il comune di Roviano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.074.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(343)

Autorizzazione al comune di Coreglia Antelminelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1970, il comune di Coreglia Antelminelli (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.820.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(344)

Autorizzazione al comune di Pieve di Cento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1970, il comune di Pieve di Cento (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.412.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(345)

Autorizzazione al comune di Giovinazzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1970, il comune di Giovinazzo (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.425.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(346)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 14

Corso dei cambi del 22 gennaio 1970 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,18	629,25	629,21	629,38	629,25	629,18	629,30	629,38	629,18	629,20
$ Can.	586,50	586,45	586,60	586,60	586,40	586,50	586,45	586,60	586,50	586,50
Fr. Sv. .	145,91	146 —	146,10	146,07	146 —	145,90	146,05	146,07	145,91	146 —
Kr. D.	83,94	83,95	83,97	83,96	84 —	83,94	83,95	83,96	83,94	83,95
Kr. N. .	87,98	88,01	87,98	88,005	88,10	87,98	88,01	88,005	87,98	87,95
Kr. Sv.	121,78	121,80	121,75	121,82	121,80	121,78	121,80	121,82	121,78	121,80
Fol. . .	173,18	173,18	173,18	173,19	173,30	173,18	173,20	173,19	173,18	173,18
Fr. B. .	12,66	12,668	12,6725	12,67	12,65	12,66	12,67	12,67	12,66	12,66
Franco francese	113,40	113,37	113,40	113,42	113,30	113,40	113,11	113,42	113,40	113,35
Lst.	1510,90	1511,25	1511,25	1511,88	1511,25	1510,90	1511,50	1511,80	1510,90	1511,10
Dm. occ.	170,91	170,81	170,8650	170,865	170,80	170,91	170,87	170,865	170,91	170,85
Scell. Austr. .	24,31	24,30	24,32	24,325	24,30	24,31	24,32	24,325	24,31	24,31
Escudo Port.	22,10	22,12	22,12	22,12	22,15	22,12	22,13	22,12	22,10	22,10
Peseta Sp. .	9 —	9 —	9 —	9,006	9 —	9 —	9,01	9,006	9 —	9 —

Media dei titoli del 22 gennaio 1970

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	93,05
Redimibile 3,50 % 1934 .	97,85
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,50
» 5 % (Ricostruzione)	90,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	88,20
» 5 % (Città di Trieste)	93,30
» 5 % (Beni Esteri)	87,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,575
» 5,50 % » » 1968-83	95,625
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	98,475
» » » 5,50 % 1976 .	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,575
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,30
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,425
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	93,50
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 gennaio 1970

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	629,34
1 Dollaro canadese	586,525
1 Franco svizzero .	146,06
1 Corona danese	83,955
1 Corona norvegese .	88,007
1 Corona svedese .	121,81
1 Fiorino olandese	173,195
1 Franco belga .	12,67
1 Franco francese .	113,415
1 Lira sterlina . .	1511,65
1 Marco germanico .	170,867
1 Scellino austriaco . . .	24,322
1 Escudo Port. . . .	22,125
1 Peseta Sp. .	9,008

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° al 30 giugno 1969

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1/2-6-1969	3-6-1969	4-6-1969	5-6-1969	6-6-1969	7/9-6-1969	10-6-1969
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	36.018,75	36.018,75	36 018,75	36.018,75	36.018,75	36.425,00	36.425,00
10.01-B	07,11	Frumento duro	37.393,75	37.393,75	37 393,75	37.393,75	37.393,75	37.393,75	37.393,75
10.02	01,04	Segala	27.987,50	27.987,50	28 362,50	28.362,50	27.706,25	27.706,25	27.706,25
10.03	01,04	Orzo	31.900,00 (*a*)	31.900,00 (*a*)	31 900,00 (*a*)	31.900,00 (*a*)	31.900,00 (*a*)	31.900,00 (*a*)	31.900,00 (*a*)
10 04	01,04	Avena	26.975,00 (*a*)	26.975,00 (*a*)	26 975,00 (*a*)	26.975,00 (*a*)	27.600,00 (*a*)	27.600,00 (*a*)	27.600,00 (*a*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*b*)	25.587,50 (*a*)	25.587,50 (*a*)	24 806,25 (*a*)	24.806,25 (*a*)	24.806,25 (*a*)	24.806,25 (*a*)	24.806,25 (*a*)
10.05-B	04	Granturco altro	25.587,50 (*a*)	25.587,50 (*a*)	24 806,25 (*a*)	24.806,25 (*a*)	24.806,25 (*a*)	24.806,25 (*a*)	24.806,25 (*a*)
10.07-A	01	Grano saraceno	15.987,50	13.487,50	13 487,50	14.737,50	12.862,50	12.862,50	11.612,50
10.07-B	04	Miglio	32.706,25 (*a*)	32.706,25 (*a*)	33 175,00 (*a*)	33.175,00 (*a*)	33.175,00 (*a*)	33.643,75 (*a*)	33.643,75 (*a*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	29.375,00 (*a*)	29.375,00 (*a*)	29 375,00 (*a*)	29.375,00 (*a*)	29.375,00 (*a*)	29.375,00 (*a*)	29.375,00 (*a*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	40.906,25	40.906,25	40.906,25	40.906,25	40.906,25	40.906,25	40.906,25
11.01-B	05	Farine di segala	46.950,00	46.950,00	46 950,00	46.950,00	46.075,00	46.075,00	46.075,00
		Semole e semolini:							
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	64.025,00	64.025,00	64 412,50	64.412,50	64.412,50	64.412,50	64.412,50
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	43.518,75	43.518,75	43 518,75	43.518,75	43.518,75	43.518,75	43.518,75

(*a*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D. L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D. M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	11-6-1969	12-6-1969	13/15-6-1969	17-6-1969	18-6-1969	19-6-1969
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	36.425,00	36.425,00	36.425,00	36.425,00	36.425,00	36.425,00
10.01-B	07,11	Frumento duro	37.393,75	37.393,75	37.393,75	37.393,75	37.393,75	37.393,75
10.02	01,04	Segala	27.706,25	27.706,25	27.706,25	27.706,25	27.706,25	27.706,25
10.03	01,04	Orzo	31.900,00 (*a*)	31.900,00 (*a*)	31.900,00 (*a*)	31.900,00 (*a*)	31.900,00 (*a*)	31.900,00 (*a*)
10.04	01,04	Avena	27.600,00 (*a*)	26.975,00 (*a*)	26.975,00 (*a*)	26.975,00 (*a*)	26.975,00 (*a*)	26.975,00 (*a*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*b*)	24.806,25 (*a*)	24.806,25 (*a*)	24.806,25 (*a*)	24.806,25 (*a*)	25.243,75 (*a*)	25.243,75 (*a*)
10.05-B	04	Granturco altro	24.806,25 (*a*)	24.806,25 (*a*)	24.806,25 (*a*)	24.806,25 (*a*)	25.243,75 (*a*)	25.243,75 (*a*)
10.07-A	01	Grano saraceno	12.237,50	12.237,50	13.487,50	14.737,50	14.737,50	14.737,50
10.07-B	04	Miglio	33.643,75 (*a*)	33.643,75 (*a*)	34.112,50 (*a*)	34.112,50 (*a*)	34.112,50 (*a*)	34.112,50 (*a*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	29.375,00 (*a*)	29.375,00 (*a*)	29.375,00 (*a*)	29.375,00 (*a*)	29.375,00 (*a*)	29.375,00 (*a*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	40.906,25	40.906,25	40.906,25	40.906,25	40.906,25	40.906,25
11.01-B	05	Farine di segala	46.075,00	46.075,00	46.075,00	46.075,00	46.075,00	46.468,75
		Semole e semolini:						
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	64.412,50	63.831,25	63.831,25	64.556,25	64.075,00	64.075,00
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	43.518,75	43.518,75	43.518,75	43.518,75	43.518,75	43.518,75

(*a*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D. L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D. M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).
(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	20-6-1969	21/23-6-1969	24-6-1969	25/26-6-1969	27-6-1969	28/30-7-1969
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	36.425,00	36.425,00	36.425,00	36.425,00	36.425,00	37.737,50
10.01-B	07,11	Frumento duro	37.393,75	37.393,75	37.393,75	37.393,75	37.393,75	37.393,75
10.02	01,04	Segala	27.706,25	27.706,25	27.706,25	27.706,25	27.706,25	28.550,00
10.03	01,04	Orzo	31.431,25 (*a*)	31.431,25 (*a*)	31.431,25 (*a*)	31.431,25 (*a*)	31.431,25 (*a*)	31.431,25 (*a*)
10.04	01,04	Avena	26.975,00 (*a*)	26.975,00 (*a*)	26.975,00 (*a*)	26.506,25 (*a*)	26.506,25 (*a*)	27.506,25 (*a*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*b*)	25.243,75 (*a*)	25.243,75 (*a*)	25.243,75 (*a*)	25.243,75 (*a*)	25.243,75 (*a*)	25.900,00 (*a*)
10.05-B	04	Granturco altro	25.243,75 (*a*)	25.243,75 (*a*)	25.243,75 (*a*)	25.243,75 (*a*)	25.243,75 (*a*)	25.900,00 (*a*)
10.07-A	01	Grano saraceno	14.737,50	15.362,50	15.987,50	15.987,50	16.612,50	16.612,50
10.07-B	04	Miglio	34.112,50 (*a*)	34.112,50 (*a*)	34.112,50 (*a*)	34.581,25 (*a*)	34.581,25 (*a*)	34.581,25 (*a*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	29.375,00 (*a*)	29.375,00 (*a*)	29.375,00 (*a*)	29.375,00 (*a*)	29.375,00 (*a*)	29.375,00 (*a*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	**zero**	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	40.906,25	40.906,25	40.906,25	40.906,25	40.906,25	40.906,25
11.01-B	05	Farine di segala	46.468,75	46.468,75	46.468,75	46.468,75	46.468,75	47.256,25
		Semole e semolini:						
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	64.075,00	64.075,00	64.075,00	64.075,00	64.556,25	64.556,25
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	43.518,75	43.518,75	43.518,75	43.518,75	43.518,75	43.518,75

(*a*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D. L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D. M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

AVVERTENZA

Nella Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida per il periodo dal 1° ottobre 1967 al 31 ottobre 1967 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 24 dicembre 1968) debbono essere apportate le seguenti modificazioni:

pagina 7519 - voce 10.05-B (granturco altro): leggere nella colonna 2 il numero della statistica « 09 » anzichè « 90 »;

pagina 7520 - prelievi validi il 21/23 ottobre 1967: voce ex 10.01 (numeri di statistica 03, 08, 11, 13, 17) frumento duro: leggere nella colonna 6 il prelievo lire « 24.768,75 » anzichè « 24.268,75 »;

pagina 7520 - prelievi validi il 20 ottobre 1967: voce ex 11.01-C (numeri di statistica 08 e 11) farine di segala: leggere nella colonna 5 il prelievo lire « 37.187,50 » anzichè « 371.87,50 »;

pagina 7520 - prelievi validi il 27 ottobre 1967: voce ex 11.01-C (numeri di statistica 08 e 11) farine di segala: leggere nella colonna 9 il prelievo lire 37.275,00 » anzichè « 37.725,00 »;

pagina 7520 - prelievi validi il 28/30 ottobre 1967: voce ex 11.01-C (numeri di statistica 08 e 11) farine di segala: leggere nella colonna 10 il prelievo lire « 37.275,00 » anzichè « 37.725,00 »;

pagina 7520 - prelievi validi il 21/23 ottobre 1967: voce ex 11.02-A-I (numero di statistica 001) semole e semolini di frumento duro: leggere nella colonna 6 il prelievo lire « 44.437,50 » anzichè « 44.347,50 ».

(10528)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Castelnuovo della Daunia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Castelnuovo della Daunia, da parte della Banca popolare di San Paolo Civitate, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in San Paolo di Civitate, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Castelnuovo della Daunia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Castelnuovo della Daunia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelnuovo della Daunia (Foggia), in data 26 maggio 1968, e della Banca popolare di San Paolo Civitate, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Paolo di Civitate (Foggia), in data 20 luglio 1969, relative alla fusione delle due società mediante incorporazione della prima nella seconda;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse dei creditori della predetta Cassa rurale ed artigiana di Castelnuovo della Daunia, di autorizzare l'incorporazione della stessa da parte della Banca popolare di San Paolo Civitate;

Dispone:

1) Nulla osta alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Castelnuovo della Daunia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Castelnuovo della Daunia, da parte della Banca popolare di San Paolo Civitate, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Paolo di Civitate;

2) la Banca popolare di San Paolo Civitate è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda incorporanda in Castelnuovo della Daunia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1970

Il Governatore: CARLI

(219)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva delle intendenze di finanza per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 368, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 437, recante norme modificative ed integrative del citato decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638, ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca, è indetto un concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva delle intendenze di finanza.

Un terzo dei posti di cui sopra è riservato ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti con esclusione di altri titoli di studio, di uno dei titoli di studio qui sotto indicati:

laurea in giurisprudenza conseguita presso una delle università italiane;

laurea rilasciata da una delle facoltà di economia e commercio o da uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara o laurea in scienze politiche e amministrative conseguita presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la scuola preesistente alla facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà

analogamente ordinate in altre università od istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604;

laurea in scienze coloniali conseguita nell'istituto universitario orientale di Napoli;

laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dall'istituto universitario navale di Napoli.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

c) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) e per i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

8) il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma - redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo allo allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - ovvero da una intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Coloro che intendano avvalersi del disposto di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, dovranno dichiarare espressamente di essere cittadini italiani di lingua tedesca e di voler sostenere le prove di esame, in base al programma indicato nel successivo art. 11, in lingua tedesca.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire allo ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1948, n. 15, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare; copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli

ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente consiglio provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori.

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra, dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia; quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967; quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) i profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante lo stato di disoccupazione.

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le

madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice composta ai sensi delle disposizioni in vigore sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11. I cittadini italiani di lingua tedesca che partecipano al concorso di cui al presente bando, hanno facoltà, qualora espressamente lo richiedano, di sostenere le prove di esame nella lingua tedesca. In tal caso essi dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

La prova orale avrà luogo anche in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 11.

Programma di esame

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

Prove scritte

Parte prima:

Diritto civile e commerciale.

Parte seconda:

Diritto amministrativo.

Diritto penale (parte generale), con particolare riguardo al contenzioso penale tributario.

Parte terza:

Economia politica e scienza delle finanze.

Diritto tributario.

Parte quarta:

Una prova scritta di traduzione dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano senza l'uso del vocabolario.

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni di diritto costituzionale;

nozioni di diritto processuale civile e penale;

nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

nozioni di statistica.

I cittadini italiani di lingua tedesca che hanno sostenuto la prova di esame in detta lingua dovranno sostenere una conversazione in lingua italiana dimostrando di avere piena conoscenza di quest'ultima lingua.

Gli altri candidati, invece, dovranno sostenere analoga conversazione in lingua tedesca.

Art. 12.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo lo ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova ai sensi degli articoli 9 e 10 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto un trattamento economico ai sensi degli articoli 33 e 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto è stato adottato, tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482 e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1969

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1969
Registro n. 47 *Finanze, foglio n.* 391

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . . e residente in . . (provincia di . .) via . chiede di essere ammesso al concorso a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva delle intendenze di finanza per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . e di voler sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca.

. lì . . 19. .

Firma . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo delle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e mutilati e invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(236)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un segretario della commissione esaminatrice del concorso per esami a duecentosettanta posti di notaio.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1968, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per esame a duecentosettanta posti di notaio, indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1968;

Ritenuto che il dott. Pietro d'Ovidio, magistrato di tribunale, addetto al Ministero di grazia e giustizia, a seguito del suo trasferimento al tribunale di Roma, disposto con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1969, è cessato dalle funzioni di segretario della commissione medesima ed occorre, quindi, sostituirlo;

Visti gli articoli 13 e 14 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, modificato dal regio decreto 2 maggio 1932, n. 496 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231;

Decreta:

Il dott. Elio Cappelli, magistrato di tribunale, addetto al Ministero di grazia e giustizia, in forza del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1969, è nominato segretario della commissione esaminatrice del concorso per esame a duecentosettanta posti di notaio, indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1968, in sostituzione del dott. Pietro d'Ovidio.

Roma, addì 6 dicembre 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1969
Registro n. 36 *Grazia e giustizia, foglio n.* 183

(417)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esame a centotrenta posti di dattilografo giudiziario.

Il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia numero 24 del 31 dicembre 1969, pubblica le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esame a centotrenta posti di dattilografo giudiziario, indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1967.

(476)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina della commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, ad un posto di ispettore in prova, fra laureati in scienze agrarie e in scienze forestali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1969, n. 18923, registrato alla Corte dei conti addì 30 agosto 1969, registro n. 53 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 322, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, ad un posto di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra laureati in scienze agrarie e in scienze forestali;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:
Moschella dott. ing. Carmelo, direttore centrale.

Membri:

Marini dott. Giuseppe, ispettore capo superiore a riposo;
Panti dott. Nestore, ispettore capo;
Giordano prof. ing. Guglielmo, titolare della Cattedra di tecnologia presso la facoltà di scienze agrarie e forestali dell'Università di Firenze;
Biraghi prof. dott. Antonio, titolare della cattedra di patologia forestale presso la facoltà di scienze agrarie e forestali dell'Università di Firenze.

Segretario:

Martella dott. Aldo, ispettore principale.

Roma, addì 19 dicembre 1969

Il direttore generale: FIENGA

(266)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva-amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove scritte d'esame del concorso a cinque posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva-amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — indetto con decreto ministeriale n. 1000(10)P.I.a.3 del 23 giugno 1969 — avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 4, 5, 6 e 7 marzo 1970.

(375)

Diario delle prove scritte del concorso a quattro posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva-tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove scritte d'esame del concorso a quattro posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva-tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — indetto con decreto ministeriale n. 999(10)P.I.a.3 del 23 giugno 1969 — avranno luogo in Roma, nei locali del C.I.F.I., via Giolitti n. 34, nei giorni 10, 11, 12, 13 e 14 marzo 1970.

(376)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione di un membro della commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie e della commissione esaminatrice relative al concorso per l'ammissione di tre ufficiali al 2° corso di topografia e cartografia.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1968, registro n. 23 Difesa, foglio n. 173, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per l'ammissione di tre ufficiali al 2° corso di topografia e cartografia;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1969, registro n. 13 Difesa, foglio n. 162, con il quale sono state nominate la commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie e la commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di tre ufficiali al 2° corso di topografia e cartografia, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1969, con il quale si è provveduto alla sostituzione del presidente delle due suddette commissioni e di un membro della commissione per la valutazione dei titoli, rispettivamente nelle persone del magg. gen. s.te.geo. Stucchi Romano e del col. s.te.geo. Birardi Giuseppe;

Considerato che per sopraggiunti motivi di salute il ten. col. s.te.geo. Cecchini Giulio, già nominato con decreto ministeriale 18 marzo 1969, membro della commissione per la valutazione titoli e la formazione delle graduatorie e della commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di tre ufficiali al 2° corso di topografia e cartografia, non potrà partecipare ai lavori delle commissioni stesse;

Decreta:

Art. 1.

Il ten. col. s.te.geo. Cecchini Giulio, già nominato con il decreto ministeriale 18 marzo 1969 membro della commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie e della commissione esaminatrice relative al concorso per l'ammissione di tre ufficiali al 2° corso di topografia e cartografia, viene sostituito in ambedue gli incarichi dal ten. col. s.te.geo. Pera Mario.

Art. 2.

Al ten. col. s.te.geo. Pera Mario saranno attribuiti i compensi spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1969
Registro n. 33 Difesa, foglio n. 88

(275)

Sostituzione del presidente e di un membro della commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie e della commissione esaminatrice relative al concorso per l'ammissione di tre ufficiali al 2° corso di topografia e cartografia.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1969, registro n. 13 Difesa, foglio n. 173, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per l'ammissione di tre ufficiali al 2° corso di topografia e cartografia;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1969, registro n. 13 Difesa, foglio n. 162, con il quale sono state nominate la commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie e la commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di tre ufficiali al 2° corso di topografia e cartografia, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968;

Considerato che il magg. gen. s.te.geo. Traversi Carlo, già nominato presidente delle due suddette commissioni dalla data del 1° marzo 1969 è stato sostituito nella carica di capo del servizio tecnico geografico, dal magg. gen. s.te.geo. Stucchi Romano;

Decreta:

Art. 1.

Il magg. gen. s.te.geo. Traversi Carlo, già nominato con il decreto ministeriale 18 marzo 1969 presidente della commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie e della commissione esaminatrice, relative al concorso per l'ammissione di tre ufficiali al 2° corso di topografia e cartografia, viene sostituito in ambedue gli incarichi dal magg. gen. s.te.geo. Stucchi Romano, nuovo capo del servizio tecnico geografico.

Art. 2.

Il col. (ora magg. gen.) s.te.geo. Stucchi Romano, membro della commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie, viene sostituito nell'incarico dal col. s.te.geo. Birardi Giuseppe.

Art. 3.

Al col. s.te.geo. Birardi Giuseppe saranno attribuiti i compensi spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1969
Registro n. 33 *Difesa, foglio n.* 89

(274)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1969, n. 43.

Modificazioni alla legge regionale 24 agosto 1967, n. 21, recante provvedimenti a favore degli esercizi di affittacamere e degli esercizi di ristorazione ai fini dello sviluppo del turismo regionale, così come modificata dall'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 42.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 31 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 24 agosto 1967, n. 21, quali risultano in seguito alle modificazioni apportate con l'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 42, sono sostituiti, con effetto dall'esercizio finanziario 1969, dai seguenti:

« Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, lettera *a*), della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1969, la spesa di lire 99 milioni e per l'esercizio finanziario 1970 la spesa di lire 70 milioni ».

« Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, lettera *b*), della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1969, la spesa di lire 1 milione e per l'esercizio finanziario 1970 la spesa di lire 30 milioni ».

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1969 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Capitolo 911 . L. 29.000.000

In diminuzione:

Capitolo 912 » 29.000.000

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 24 dicembre 1969.

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1969, n. 44.

Interventi infrastrutturali ed ulteriori finanziamenti straordinari per lo sviluppo delle attività economiche e della istruzione superiore nella Regione, nonchè contributo per le celebrazioni del XXV anniversario delle zone libere della Carnia e del Friuli.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 31 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Aumento della partecipazione azionaria della Regione nella Società per azioni « Autovie Venete » e garanzia regionale sui mutui contratti da tale società.

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la misura della partecipazione azionaria della Regione nella società per azioni « Autovie venete », con sede in Trieste, mediante sottoscrizione di nuove azioni, già emesse o da emettere, fino a concorrenza dell'importo di lire 5 miliardi e 300 milioni.

I modi e i tempi di attuazione di quanto previsto nel precedente comma saranno stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia alla società per azioni « Autovie venete », con sede in Trieste, per il pagamento del capitale e degli interessi relativi ai mutui contratti ed alle obbligazioni emesse dalla medesima società per l'esercizio della propria attività sociale.

La prestazione della garanzia avverrà alla condizione che la durata dei mutui e delle obbligazioni non superi i 30 anni.

CAPO II

Strade d'interesse turistico

Art. 3.

La spesa di lire 3.500.000.000, autorizzata con l'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32, recante provvidenze per la sistemazione ed il completamento di strade di interesse turistico, ed elevata a lire 4.500.000.000, con l'art. 2 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, è ulteriormente aumentata di lire 1.500.000.000.

Correlativamente, l'autorizzazione di spesa di lire 600.000.000, disposta, per l'esercizio finanziario 1969, ai sensi dell'art. 11 di detta legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32, è aumentata di altre lire 1.500.000.000.

Per l'esercizio 1969 è data facoltà alla Giunta regionale di procedere ad una ripartizione suppletiva dei fondi disponibili e di disporre tutto quanto sia a tal fine necessario.

CAPO III

Provvidenze per il settore agricolo

Art. 4.

Per la concessione di contributi ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1969, l'ulteriore spesa di lire 230 milioni.

Per la concessione dei contributi ai sensi degli articoli 4, 8 e 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1969, l'ulteriore spesa di lire 1 miliardo e 270 milioni.

Per il finanziamento previsto dal precedente comma non si applica il disposto del penultimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16.

Art. 5.

Per la concessione di contributi ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, recante provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate, integrata dalla legge regionale 7 luglio 1969, n. 12, è autorizzata, per l'esercizio 1969, l'ulteriore spesa di lire 500 milioni.

CAPO IV

Programmi per l'impianto e l'allestimento di centri commerciali, mercati alla produzione e centri di raccolta di prodotti agricoli

Art. 6.

Per la concessione di finanziamenti e contributi straordinari ai sensi del capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2 miliardi.

CAPO V

Interventi particolari per lo sviluppo dell'Università di Trieste e dell'istruzione superiore nella regione

Art. 7.

Per la concessione di finanziamenti straordinari ai sensi del capo V della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, nonchè per la concessione di finanziamenti suppletivi — da erogarsi nei modi previsti dalla legge regionale 7 giugno 1966, n. 9 — per opere complementari ed infrastrutture specifiche, intese all'idonea sistemazione del Centro internazionale di fisica teorica, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 1 miliardo e 300 milioni.

CAPO VI

Acquisto e sistemazione della Villa Manin di Passariano nonchè costruzione, adattamento e arredamento di altri immobili da destinarsi a sede provvisoria del CISM.

Art. 8.

L'Amministrazione regionale è autorizzata:

a) ad acquistare la Villa Manin di Passariano, con ogni sua pertinenza, per adibirla a sede di rappresentanza e per insediarvi centri di cultura e di istruzione superiore;

b) ad effettuare spese, per il consolidamento, la manutenzione, il restauro, l'adattamento e l'arredamento di detta Villa, con l'osservanza delle vigenti disposizioni statali sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico;

c) ad effettuare spese per costruzione, adattamento e arredamento di altri immobili, al fine di insediarvi il centro internazionale di scienze meccaniche ed alcuni suoi dipartimenti in attesa dell'acquisto della Villa Manin e dell'esecuzione delle opere di cui alla precedente lettera *b*).

CAPO VII

Acquisto di aree e progettazione per la nuova sede dell'Istituto regionale di medicina fisica per riabilitazione

Art. 9.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto regionale di medicina fisica per riabilitazione, con sede in Udine, un sussidio straordinario di lire 500 milioni, da utilizzarsi per spese di acquisto delle aree, su cui dovrà essere costruita la nuova sede dell'Istituto, per spese di progettazione di detta nuova sede e per quanto altro necessario all'avvio della costruzione.

Alla concessione del sussidio si provvederà con decreto del presidente della Giunta regionale. Nello stesso decreto saranno stabilite le modalità di erogazione.

CAPO VIII

Contributo per le celebrazioni del XXV anniversario delle zone libere della Carnia e del Friuli

Art. 10.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comitato promotore delle manifestazioni celebrative del XXV anniversario delle zone libere della Carnia e del Friuli un contributo non superiore a lire 30 milioni per le spese di organizzazione e di attuazione delle manifestazioni stesse, comprendendo in dette spese anche quelle relative a pubblicazioni ed attività culturali connesse.

Il contributo, di cui al comma precedente, è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale e la erogazione del medesimo ha luogo in unica soluzione, su presentazione, da parte del comitato promotore, del programma delle manifestazioni che intende attuare.

E' fatto obbligo al comitato medesimo di fornire la dimostrazione e la documentazione dell'impiego del contributo secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione.

CAPO IX

Disposizioni finanziarie

Art. 11.

Alla spesa di lire 5 miliardi e 300 milioni, prevista dall'articolo 1 della presente legge, si provvede nell'esercizio finanziario 1969, mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1967 con l'art. 8 della legge regionale 31 dicembre 1968, n. 43.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1969 è istituito - al titolo II - sezione V - rubrica 9 - categoria XII - il capitolo 890, cui fa carico il sopracitato onere, con la seguente denominazione: « Sottoscrizione di nuove azioni della società per azioni Autovie venete, con sede in Trieste e versamenti relativi » e con lo stanziamento di lire 5 miliardi e 300 milioni.

Per la concessione della garanzia prevista dall'art. 2 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1969 viene istituito - « per memoria » al titolo II - sezione V - rubrica 3 - categoria XIII - il capitolo 725 con la seguente denominazione: « Oneri derivanti dalla eventuale concessione di garanzie alla sicietà per azioni Autovie venete, con sede in Trieste per i mutui contratti e le obbligazioni emesse dalla medesima per l'esercizio della propria attività sociale (spesa obbligatoria) ».

Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia sopra citata faranno carico al suddetto capitolo 725 e a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Tale capitolo 725 viene incluso nell'elenco n. 2 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969, approvato con l'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41.

Art. 12.

Alla spesa di lire 1 miliardo e 500 milioni, prevista dall'art. 3 della presente legge, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1967 con l'art. 8 della legge regionale 31 dicembre 1968, n. 43.

Detto onere di 1 miliardo e 500 milioni fa carico al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969, il cui stanziamento di lire 600 milioni è elevato a lire 2 miliardi e 100 milioni.

Art. 13.

All'onere di lire 1 miliardo e 500 milioni previsto dall'art. 4 della presente legge si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1967 con l'art. 8 della legge regionale 31 dicembre 1968, n. 43.

Detta spesa di lire 1 miliardo e 500 milioni fa carico, per lire 230 milioni di cui al primo comma dell'art. 4, al capitolo 794 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato da lire 160 milioni a lire 390 milioni e per lire 1 miliardo e 270 milioni, di cui al secondo comma dell'art. 4, al capitolo 795 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato da lire 600 milioni a lire 1 miliardo e 870 milioni.

Art. 14.

All'onere di lire 500 milioni, previsto dall'art. 5 della presente legge, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1967 con l'art. 8 della legge regionale 31 dicembre 1968, n. 43.

Detta spesa di lire 500 milioni fa carico al capitolo 799 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato da lire 600 milioni a lire 1 miliardo e 100 milioni.

Art. 15.

All'onere di lire 2 miliardi previsto dall'articolo 6 della presente legge si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1967 con l'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1968, n. 43.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1969 è istituito - al titolo II - sezione V - rubrica 7 - categoria XI - il capitolo 855, cui fa carico il precitato onere, con la seguente denominazione: « Finanziamenti e

contributi straordinari per l'attuazione di programmi concernenti l'impianto e l'allestimento di centri commerciali, comprese le zone di servizio per trasporti» e con lo stanziamento di lire 2 miliardi.

Art. 16.

All'onere di lire 1 miliardo e 300 milioni previsto dall'art. 7 della presente legge si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1967 con l'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1968, n. 43.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1969 è istituito - al titolo II - sezione II - rubrica 8 - categoria XI - il capitolo 524, cui fa carico il precitato onere, con la seguente denominazione: «Finanziamenti straordinari all'Università di Trieste e ad altri enti che si assumano di attuare interventi particolari per lo sviluppo dell'ateneo triestino e dell'istruzione superiore nel capoluogo e nell'ambito regionale, nonchè finanziamenti suppletivi per opere complementari ed infrastrutture specifiche per la sistemazione del Centro internazionale di fisica teorica» e con lo stanziamento di lire 1 miliardo e 300 milioni.

Art. 17.

Per gli interventi previsti dall'articolo 8 della presente legge e autorizzata, per l'esercizio 1969, la spesa di lire 650 milioni, cui si fa fronte mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1967 con l'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1968, n. 43.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1969 è istituito - al titolo II - sezione II - rubrica 3 - categoria IX - il capitolo 503 con la seguente denominazione: «Spese per l'acquisto, il consolidamento, la manutenzione, il restauro, l'adattamento e l'arredamento della Villa Manin di Passariano con ogni sua pertinenza e spese per costruzione, adattamento e arredamento di altri immobili, per insediarvi il Centro internazionale di scienze meccaniche ed alcuni suoi dipartimenti» e con lo stanziamento di lire 650 milioni.

La spesa di cui al primo comma del presente articolo fa carico al precitato capitolo 503.

Art. 18.

Per gli interventi previsti dall'articolo 9 della presente legge e autorizzata, per l'esercizio 1969, la spesa di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1967 con l'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1968, n. 43.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1969 è istituito - al titolo II - sezione IV - rubrica 6 - categoria XI - il capitolo 586 con la seguente denominazione: «Sussidio straordinario all'istituto regionale di medicina fisica per riabilitazione, per spese di acquisto delle aree per la nuova sede dell'istituto, per le spese di progettazione della sede stessa e per quanto altro necessario all'avvio della relativa costruzione» e con lo stanziamento di lire 500 milioni.

La spesa di cui al primo comma del presente articolo fa carico al precitato capitolo 586.

Art. 19.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969, è istituito - al titolo I - sezione I - rubrica 2 - categoria IV - il capitolo 24 con la denominazione: «Contributo al comitato promotore delle manifestazioni per le celebrazioni del XXV anniversario delle zone libere della Carnia e del Friuli, per le spese di organizzazione e di attuazione delle manifestazioni stesse, ivi comprese quelle relative a pubblicazioni ed attività culturali connesse» e con lo stanziamento di lire 30 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 501 dello stato di previsione medesimo.

L'onere di lire 30 milioni previsto dall'art. 10 della presente legge fa carico al sopracitato capitolo 24.

Lo stanziamento stesso, eventualmente non impegnato nell'esercizio finanziario 1969, potrà essere utilizzato anche nell'esercizio finanziario 1970.

Art. 20.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 24 dicembre 1969.

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 26 dicembre 1969, n. 45.

Adeguamento del trattamento economico degli impiegati della Regione al trattamento economico degli impiegati dello Stato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 31 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 49 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è modificato come segue:

«Al fine di uniformare il trattamento economico del personale della Regione a quello complessivo medio degli impiegati dello Stato, tenuto conto delle indennità e degli altri particolari benefici, di cui questi fruiscono, è attribuita al predetto personale regionale un'indennità perequativa pari al 20 per cento dello stipendio in godimento, compreso l'assegno integrativo previsto dalla legge 1° agosto 1969, n. 464. Di essa si tiene conto anche per la determinazione della tredicesima mensilità».

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 17 milioni per l'esercizio finanziario 1969, fa carico agli appropriati capitoli relativi agli assegni fissi del personale regionale, iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

L'onere annuo previsto in lire 45 milioni, per gli esercizi successivi farà carico sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 26 dicembre 1969.

BERZANTI

(70)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.